



Ministero Istruzione Università Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE PARITARIO
"ALESSANDRO MANZONI" - D.M.P.I. 28/02/2001
Via Adua n. 5- 22036 ERBA - ☎ 031-642262 ✉ 031-3335259
info@istitutomanzoni.org - http://www.istitutomanzoni.org

Circolare N. 4

Erba, 11/09/2023

Al Gestore dell'Istituto
Ai Docenti
Agli Studenti
Alle Famiglie
Al personale ATA

Oggetto: " Regolamento Disciplinare d'Istituto"

Il Regolamento disciplinare d'Istituto adottato dal Consiglio d'Istituto d'istruzione Superiore Paritario "A Manzoni" con delibera del Consiglio d'Istituto del 15 dicembre 2017, ai sensi del DPR 24/06/98, n° 249 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) e successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla delibera del Collegio Docenti del 01/09/2023:

- A) i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati all'art.3 del D.P.R. del 24 giugno 1998 n.249), alle disposizioni del regolamento interno d'istituto e alle situazioni specifiche della comunità scolastica a cui è rivolto;
- B) le relative sanzioni;
- C) gli organi competenti ad irrogare la sanzione;
- D) le procedure da seguire;
- E) le modalità per l'impugnazione.

Le seguenti sanzioni devono essere commisurate alla gravità dell'infrazione, tenuto conto delle situazioni aggravanti o attenuanti, della possibilità di riparazione e del parere del Consiglio di classe:

- a) avvertimento scritto: (di norma preceduto dal richiamo verbale) annotato sui registri (elettronico e di classe) o sul libretto personale dello studente; è inflitto dal docente che svolge la lezione o che è incaricato della vigilanza negli spazi nei quali è stato riscontrato il comportamento scorretto e consiste nel richiamo formale al rispetto delle regole e dei doveri dell'alunno. Può infliggere tale sanzione anche il Dirigente Scolastico.
- b) ammonizione scritta: irrogata in maniera formale all'alunno e comunicata alla famiglia; consiste in un richiamo al rispetto delle regole e dei doveri. È inflitta dal Dirigente scolastico di propria iniziativa o su richiesta di singoli insegnanti o del Consiglio di classe.
- c) esclusione temporanea da attività ricreative, associative, partecipative o sportive: consiste nella sospensione temporanea da una o più iniziative inerenti alle attività inter, para o extrascolastiche.
- d) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica: è disposto solo in caso di infrazioni gravi o reiterate, per periodi non superiori ai 15 giorni.

e) allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni: è disposto quando siano stati commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone; la durata è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

f) allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato: è disposto nei casi di recidiva, di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale.

Considerato che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, ispirandosi al principio della riparazione del danno (Art.6 del Regolamento Disciplinare), all'atto della comunicazione del provvedimento disciplinare, è offerta all'alunno, dal soggetto competente all'irrogazione della sanzione, la possibilità di conversione in attività alternative, quali:

1. riparazione ad un torto mediante scuse formali e atti di solidarietà;
2. riparazione materiale o finanziaria di un danno finalizzata al ripristino delle condizioni iniziali;
3. svolgimento di attività in favore di singoli danneggiati o dell'intera comunità scolastica.

La commutazione della pena, che comporta la revoca della sanzione, può avvenire solo su base volontaria previa richiesta da parte dello studente ed espressa autorizzazione dei genitori (se minorenni). In ogni caso, la commutazione della pena non esclude l'eventuale responsabilità patrimoniale ex art. 2043 c.c. e segg (v. art. 7 del Regolamento disciplinare).

In caso di mancato assolvimento delle disposizioni sancite nella revoca, il Consiglio di classe assumerà nuove decisioni e potrà fare ricorso all'OdG (Organo di Garanzia).

La sospensione dell'attività didattica può essere commutata con l'obbligo di frequenza a seguito di colloquio con i genitori dello studente, purché vi siano le condizioni favorevoli. Sono considerate aggravanti:

- le ammonizioni;
- la reiterazione;
- la volontà manifesta di lesione.

Sono considerati attenuanti:

- la colpa senza dolo;
- il pentimento manifesto;
- la volontà di riparazione.

D.P.R. del 24 giugno 1998 n.249 Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. Gli studenti sono tenuti a rispettare il patto di corresponsabilità consegnato prima dell'avvio delle attività scolastiche, il quale verrà discusso in classe.

Si ricorda inoltre il divieto generale di utilizzo del telefono cellulare durante l'attività didattica trattandosi di uno strumento di distrazione per gli alunni, come stabilito da apposita Circolare Ministeriale n. 30 del 15/03/2007 e con successiva Circolare Ministeriale n. 19 del 19/12/2022, con la quale si stabilisce, oltre al divieto di utilizzo dei telefoni cellulari, anche quello di utilizzo dei dispositivi elettronici in generale (smartwatch, ipod, ecc...).

Seguiranno circolari con le disposizioni riguardanti l'uso dei telefoni cellulari e dei tablet.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Coordinatore Scolastico
(Prof. Filippo Bambace)

